

REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE

SERVIZIO **DPC025 - POLITICA ENERGETICA e RISORSE DEL TERRITORIO**

UFFICIO **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

OGGETTO: L.R. 54/1983 s.m.i. Cava di ghiaia in Località "Piana dell'Olmo", nel Comune di Lanciano (CH).

Richiedente: F.lli COTELLESSA S.r.l.

Autorizzazione al rinnovo dell'attività di coltivazione e ripristino ambientale

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il R.D. 29 luglio 1927, n.1443 "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere";
- il D.P.R. 9 aprile 1959, n.128 "Norme di polizia delle miniere e delle cave";
- la L.R. del 26 luglio 1983, n. 54 s.m.i. sulla "Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo", con particolare riferimento al Titolo II "Coltivazione di cave e torbiere";

RICHIAMATE la Determina dirigenziale n. DI8/44 del 07/07/2014 e la successiva Determina di proroga n. DPC023/53 del 09/10/2018 (avente validità fino al 07/07/2020), con cui la Regione Abruzzo ha autorizzato la Ditta F.lli Cotellessa S.r.l., con sede legale in Villa Andreoli n.50 – Lanciano (CH), P.IVA 02206850689, all'apertura della cava sita in Località "Piana dell'Olmo", nel Comune di Lanciano (CH), individuata catastalmente alle Particelle nn. 4121-4123-126 del Foglio di mappa n.51;

ACQUISITA agli atti regionali con prot. n. 486114/24 in data 12/12/2024 la nota PEC della Ditta esercente F.lli Cotellessa S.r.l (in seguito: Ditta) - P.IVA 02206850689, con sede legale in Villa Andreoli n.50 – Lanciano (CH), contenente l'istanza per il rinnovo della coltivazione della cava di cui alla richiamata ultima Autorizzazione n. DPC023/53 del 09/10/2018;

PRESO ATTO di quanto dichiarato dalla Ditta sul mancato rispetto del cronoprogramma, da ricondurre *"alla particolare congiuntura economica dell'edilizia, la quale ha penalizzato i lavori di coltivazione e la durata autorizzata, ancorché prorogata, non è stata sufficiente per completare il progetto di coltivazione e ripristino ambientale."*;

PRESO ATTO, altresì:

- del sopralluogo istruttorio effettuato in data 25/02/2025 sull'area interessata dell'intervento e del relativo verbale registrato al progr. Reg. n.2903/25 del 27/02/2025, dal quale non sono emersi elementi ostativi al rinnovo dell'attività estrattiva;

- dell'esito positivo della Conferenza di Servizi relativa all'approvazione del progetto in istanza, indetta dal Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio con nota prot. n. 153606/25 dell'11/04/2025 e viste, in particolare, le prescrizioni contenute nel Verbale redatto dal Responsabile del procedimento in data 27/06/2025, acquisito agli atti regionali con prot. n. 270329/25 e trasmesso agli Enti partecipanti alla CdS;

VERIFICATO che:

- per l'area di cava in oggetto, la Ditta possiede il titolo giuridico sulla disponibilità dell'area di cava, ai sensi della L.R. 54/1983 s.m.i., Art. 11, comma 3;
- la Ditta risulta iscritta nell'elenco delle imprese fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa – "White List" – presso la Prefettura della Provincia di Chieti;

TENUTO CONTO che prima dell'inizio dei lavori la Ditta dovrà presentare originale del deposito cauzionale reso sotto forma di polizza fideiussoria, in favore della Regione Abruzzo a garanzia delle obbligazioni derivanti dalla esecuzione dei lavori di ripristino ambientale per un importo stimato di Euro 83.000,00, stipulata con Soggetto legittimato e abilitato a fornire garanzie per la P.A. Tale polizza dovrà specificatamente contenere la seguente clausola: *"La polizza sarà sempre mantenuta in vigore e potrà essere svincolata solo dopo l'accertamento del regolare ripristino dell'area di cava da parte del Servizio regionale e dagli organi competenti. La polizza è esigibile a prima e semplice istanza"*;

ATTESO che ai sensi del comma 1 lett. c) art. 10 della L.R. n. 54/1983 s.m.i., il provvedimento di autorizzazione al rinnovo dell'attività di coltivazione e ripristino ambientale alla coltivazione della cava in oggetto risulta di competenza della Giunta Regionale;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di poter autorizzare rinnovo dell'attività di coltivazione e ripristino ambientale alla coltivazione dell'area di cava di che trattasi, ai sensi della L.R. 54/1983 s.m.i., secondo il progetto presentato ed approvato in sede della richiamata Conferenza di Servizi ed alle condizioni cui la Ditta dovrà attenersi per il regolare svolgimento delle attività di ripristino della cava medesima;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;

VISTA la L.R. n. 77 del 14.09.1999 concernente "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera a) che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate:

- A.** di autorizzare alla Ditta F.Ili Cotellessa S.r.l., con sede legale in Villa Andreoli n.50 – Lanciano (CH), P.IVA 02206850689, il rinnovo dell'attività di coltivazione e ripristino ambientale della cava in Località "Piana dell'Olmo" nel Comune di Lanciano (CH), individuata al Catasto al Foglio 51, Particelle 4121-4123-126 nel rispetto degli elaborati progettuali presentati in sede di istanza ed approvati in Conferenza di Servizi, alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

- la durata delle attività di coltivazione e ripristino è fissata in anni due (2) dalla data di notifica del provvedimento autorizzativo;
- il termine massimo per la ripresa dei lavori è fissato in mesi 6 (sei) dalla data di notifica del provvedimento autorizzativo;
- la volumetria di materiale lordo estraibile è pari a 3.500 mc per l'intera durata dell'attività, per una produzione media annua di circa 1.750 mc;

Prima dell'inizio dei lavori, la Ditta dovrà trasmettere al Servizio regionale DPC025 la seguente documentazione:

- almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio lavori, copia in originale del deposito cauzionale reso sotto forma di polizza fideiussoria, in favore della Regione Abruzzo a garanzia delle obbligazioni derivanti dalla esecuzione dei lavori di ripristino ambientale per un importo stimato di Euro 83.000,00, stipulata con Soggetto legittimato e abilitato a fornire garanzie per la P.A. Tale polizza dovrà specificatamente contenere la seguente clausola: *“La polizza sarà sempre mantenuta in vigore e potrà essere svincolata solo dopo l'accertamento del regolare ripristino dell'area di cava da parte del Servizio regionale e dagli organi competenti. La polizza è esigibile a prima e semplice istanza”*;
- almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio lavori, copia della comunicazione di *“messa in esercizio dell'impianto”* di cui all' Art. 272 del D.Lgs n.152/2006 s.m.i., a seguito di istanza di cui alla D.G.R. 14 ottobre 2019, n. 599 *“Adozione Autorizzazione di carattere generale ... Impianti in deroga”*;
- entro e non oltre il termine fissato dagli Artt. 24 e 28 del D.P.R. 128/1959 s.m.i. (otto giorni prima dell'inizio lavori), *“Denuncia di esercizio”* completa di idonea documentazione secondo quanto disposto al D.Lgs n. 624/1996;
- all'atto della presentazione della Denuncia di esercizio:
 - DSS (Documento di Sicurezza e Salute) contenente la valutazione dei rischi specifica per il settore estrattivo e coerente con il programma di coltivazione;
 - Documentazione attestante le capacità e i requisiti professionali che devono essere posseduti da parte del Direttore responsabile e dei Sorveglianti, così come previsto dall'Art. 27 del D.P.R. n. 128/1959 s.m.i., dall'Art. 20 del D.Lgs n. 624/1996 s.m.i. e dall'Art. 32 del D.Lgs n. 81/2008 s.m.i.;
 - Relazione da cui risulti la tempistica entro la quale la Ditta provvede/ha provveduto a:
 - ✓ collocare ai vertici dell'area di cava, termini lapidei ben infissi (inamovibili) e visibili sul terreno;
 - ✓ perimetrare l'area sottoposta ad attività estrattiva con una recinzione stabile, provvista di avvisi e idonea chiusura delle vie di accesso;
 - ✓ sistemare idonea cartellonistica, comprendente altresì, l'indicazione di tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della cava stessa;

Durante l'esecuzione dei lavori, la Ditta dovrà:

- rispettare scrupolosamente la normativa ambientale e sulla Sicurezza e Salute dei Lavoratori con particolare riferimento al D.P.R. 128/1959 s.m.i., D.Lgs 624/1996 s.m.i., D.Lgs 81/2008, s.m.i., D.G.R. 599/2019;
- tenere in cava un registro dove annotare volumetrie e provenienza del materiale da utilizzare per il ritombamento;

- attenersi alle previsioni del progetto approvato in sede di CdS e condurre i lavori in conformità al cronoprogramma di coltivazione e ripristino ambientale allegato all'istanza, nonché a tutte le norme in materia mineraria, ambientale, di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e della pubblica incolumità;
- verificare a proprie spese il rispetto del su citato cronoprogramma. Le date di verifica devono essere comunicate alla Regione con almeno 15 giorni di preavviso e le risultanze devono essere asseverate dal tecnico esecutore ed essere altresì trasmesse agli stessi Enti.
- comunicare il passaggio al Lotto successivo, che potrà avvenire solo previa verifica in situ da parte dell'Ufficio Risorse Estrattive unitamente alla Ditta, al Direttore dei lavori ed al rappresentante del Comune di Lanciano;

Ai fini del ripristino ambientale, la Ditta dovrà:

- rispettare le norme ed i regolamenti delle leggi vigenti per l'utilizzo dei materiali necessari per il ripristino dell'area di cava, così come descritto nel cronoprogramma dei lavori;
- registrare e conservare fino a fine lavori, tutta la documentazione relativa ai materiali provenienti dall'esterno;
- sagomare i fronti finali di scavo con materiale in posto, mentre i profili finali di abbandono dovranno essere realizzati conformemente al progetto approvato;

Alla chiusura dell'attività di coltivazione della cava e dei lavori di ripristino, la Ditta dovrà:

- trasmettere al competente Servizio regionale una dettagliata Perizia asseverata su quanto realizzato, sottoscritta dalla Ditta e dal Direttore dei Lavori e corredata di tutta la certificazione atta a dimostrare il completo e corretto ripristino ambientale dell'area oggetto dell'intervento estrattivo in conformità al progetto approvato;
- garantire il ripristino ambientale dell'area di cava mediante la ricollocazione del terreno superficiale di scotico, precedentemente asportato e accantonato all'interno dell'area di cava, messo in opera secondo le indicazioni progettuali;
- rimuovere tutte le pertinenze realizzate per la coltivazione della cava prima del recupero ambientale definitivo;

Art. 2

Il completamento del ripristino ambientale dell'area di cava sarà oggetto di apposito sopralluogo di collaudo che sarà disposto a seguito della trasmissione, da parte della Ditta, di una Perizia asseverata da un Tecnico Professionista e controfirmata dalla Ditta e dal Direttore dei Lavori. Al sopralluogo saranno presenti il titolare della Ditta, il Direttore dei Lavori, rappresentanti del Comune, dell'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio e dell'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave;

Art. 3

Lo svincolo della polizza fideiussoria avverrà da parte dell'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio, solo a seguito del regolare esito del suddetto sopralluogo di collaudo e della verifica documentale del ripristino ambientale, secondo le previsioni progettuali e le relative prescrizioni, nonché agli esiti dell'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave.

Nel caso in cui, trascorso il termine autorizzativo, non risultino eseguiti gli interventi di ripristino ambientale, l'Ufficio Risorse Estrattive potrà avviare il procedimento di escussione della polizza, secondo quanto disposto all'art. 29 della L.R. 54/1983 s.m.i.;

Art. 4

Nel rispetto dell'Art. 3 e segg. del D.Lgs 624/1996, la Ditta dovrà fornire tutti i mezzi necessari per verificare i lavori e comunicare l'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.

Art. 5

La Ditta ha l'obbligo di fornire, entro e non oltre la data del 30 aprile di ogni anno, e comunque quando l'Ufficio Regionale Risorse Estrattive lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva dell'anno precedente. In mancanza di tale adempimento, l'Ufficio, dopo ulteriore avviso, dispone l'irrogazione delle sanzioni previste.

- B.** di trasmettere via PEC il presente provvedimento:
- all'Amministrazione comunale di Lanciano (CH);
 - al Gruppo Carabinieri Forestale di Chieti;
 - all'ARPA Abruzzo;
 - alla Ditta richiedente;
- C.** di disporre, ai sensi dell'Art. 17 della L.R. 54/1983 s.m.i., la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- D.** di dare atto che, contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

L' Estensore
Fabiano Cilli

Il Responsabile dell'Ufficio
Giovanni Cantone

(Firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93)

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO